

Prodotto riservato in esclusiva a: dipendenti di Arca Vita, Arca Assicurazioni, Arca Sistemi, Arca Inlinea e Arca Direct, nonché ai familiari dei dipendenti, anche se non conviventi entro il secondo grado; al coniuge o al convivente more uxorio che non abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi alla stipula del nuovo contratto, riscatti totali o parziali su altra polizza vita di ramo I precedentemente stipulata con Arca Vita.

Piano Cassaforte Premium - Speciale Arca



Assicurazione sulla vita

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)
 - Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP
 - Informativa precontrattuale per contratti di assicurazione sulla vita stipulati a distanza
 - Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
 - Modulo di proposta
- Informativa privacy

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Piano Cassaforte Premium - Speciale Arca (Tariffa 923)

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 18/06/2026 ed è l'ultimo
aggiornamento pubblicato disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Arca Vita S.p.A. ("Arca Vita", la "Compagnia" o la "Società") è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989 (G.U. 28/11/1989) ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al N. 1.00082.

Sede Legale e Direzione Generale in Via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia); recapito telefonico 045.8192111; sito Internet www.arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica certificata arcavita@pec.unipol.it.

In base all'ultimo bilancio approvato, il patrimonio netto della Società è pari a 495.360.907 euro, il risultato economico di periodo è pari a 129.861.985 euro. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2025 è pari a 2,54 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Per maggiori informazioni sulla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), si rimanda al seguente link: https://static.sitewww.arcassicura.it/Relazione_Solvibilita_Arca_Vita_Spa_2025_223c8a0224.pdf.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Piano Cassaforte Premium - Speciale Arca è un Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio unico, con partecipazione agli utili, le cui Prestazioni adeguabili sono collegate al rendimento della Gestione separata denominata "OSCAR PREMIUM".

In caso di premorienza la garanzia prestata dalla Compagnia consiste nella conservazione dei premi versati, tenuto conto degli eventuali effetti di versamenti aggiuntivi e/o riscatti parziali. In caso di riscatto totale o parziale tale garanzia non opera. Non è prevista garanzia di rendimento minimo.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non sono previste prestazioni ulteriori rispetto alle indicazioni riportate nel KID.

Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione totale del valore di riscatto. In caso di riscatto verrà corrisposto il capitale adeguato, come descritto dall'Art. 17 (Criteri di adeguamento del capitale assicurato) delle Condizioni di Assicurazione.

E' consentito l'esercizio del diritto di riscatto parziale a condizione che l'importo che viene richiesto sia almeno pari ad € 2.500,00 e il Capitale assicurato residuo sia almeno pari ad € 5.000,00. Il contratto non prevede valori di riduzione.

Le prestazioni assicurate previste sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si adeguano annualmente in base al rendimento della gestione separata "OSCAR PREMIUM" che costituisce l'unica attività finanziaria sottostante. Il Regolamento della gestione separata OSCAR PREMIUM è disponibile sul sito della Società www.arcassicura.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il prodotto non prevede le seguenti prestazioni:

- ✗ prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR;
- ✗ prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento;
- ✗ prestazioni derivanti da operazioni di capitalizzazione;
- ✗ prestazioni in caso di vita ad una determinata data di scadenza;
- ✗ prestazioni in caso di invalidità;
- ✗ prestazioni in caso di malattia grave/perdita autosufficienza/inabilità di lunga durata;
- ✗ coperture complementari.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti limiti o esclusioni di copertura.



Quanto e come devo pagare?

Premio

A fronte delle prestazioni assicurate, il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile.

Il capitale assicurato relativo a ciascun premio corrisposto risulta funzione dell'ammontare del premio stesso. Infatti, il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi versati, determinano il relativo capitale investito. A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale, l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il premio iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un'unica soluzione mediante bonifico sul conto corrente di Arca Direct Assicurazioni SRL, acceso presso BPER Banca, filiale di Verona, avente le seguenti coordinate IBAN: IT 72 V 05387 11705 000000876759.

Il premio iniziale è quello indicato dal Contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, il cui importo minimo è pari ad € 1.000,00 e massimo pari ad € 1.000.000,00.

Sono consentiti i versamenti aggiuntivi di importo minimo pari ad € 500,00 fermo il rispetto delle limitazioni di cui sopra.

La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi, dandone preventiva comunicazione al Contraente.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR PREMIUM", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR PREMIUM" nell'arco temporale di trenta giorni.

Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto intende soddisfare principalmente le esigenze di risparmio ed investimento ed è riservato ai dipendenti di Arca Vita, Arca Assicurazioni, Arca Sistemi, Arca Inlinea e Arca Direct, nonché ai familiari dei dipendenti, anche se non conviventi, entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti, nonni); al coniuge o convivente more uxorio che non abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi alla stipula del nuovo contratto, riscatti totali o parziali su altra polizza vita di ramo I precedentemente stipulata con Arca Vita.

L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto non deve essere inferiore ai 18 anni o superiore ai 90 anni.



Quali sono i costi?

Si rinvia alla Sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.

Costi applicati al rendimento della gestione separata: annualmente è previsto il prelievo sul rendimento della gestione separata "OSCAR PREMIUM" di una commissione pari allo 0,30%. Ad esempio:

Rendimento lordo realizzato dalla gestione separata	Commissione di gestione trattenuta	Rendimento netto riconosciuto al Contratto
4,00%	0,30%	3,70%
0,10%	0,30%	-0,20%

Costi per riscatto: non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.

Costi per l'erogazione della rendita: il contratto non prevede l'opzione di erogazione della rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni: il contratto non prevede altre opzioni.

Costi di intermediazione:

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la Quota parte retrocessa in media ai soggetti distributori nell'ultimo esercizio per ciascun costo da sostenere.

Costi correnti	Importo/Punti percentuali	Quota parte retrocessa (%)
Costi correnti relativi alla Gestione Separata	0,30%	100,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB

Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su: www.ivass.it. E' possibile presentare reclamo alla CONSOB secondo le modalità indicate su www.consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso:

- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della

	domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziiazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale applicabile al contratto I premi versati sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF. Negli altri casi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva sul rendimento finanziario realizzato, ad eccezione di quelle percepite nell'esercizio di attività commerciali.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non e' tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico).</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Informativa sulla sostenibilità

Promozione di caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'Art 8 SFDR. Il rispetto di tali caratteristiche è garantito dall'investimento nella Gestione Separata classificata come Art.8 SFDR.

Le informazioni di sostenibilità relative alla Gestione Separata sono reperibili sul sito internet della Compagnia www.arcassicura.it nella sezione di prodotto "Informativa sulla sostenibilità".

Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità ai sensi dell'art.6 del Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito SFDR).

Nei criteri di valutazione degli investimenti diretti sottostanti alla Gestione Separata è integrata l'analisi dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Enviromental = ambientali, Sociale = sociali, Governance = di governo societario) secondo quanto definito dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" (le "Linee Guida"), disponibili sul sito web della Compagnia.

Questa valutazione ex ante degli aspetti ESG consente il presidio dei rischi di sostenibilità, escludendo dall'universo investibile gli emittenti corporate e gli emittenti governativi che presentino rischi ESG non compatibili con gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol secondo le modalità descritte dalle Linee Guida.

Nome del prodotto:Oscar Premium Identificativo della persona giuridica:815600DF2A01122A9547

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e le imprese beneficiarie degli investimenti seguano buone pratiche di governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia (UE).

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?	
☐ Sì	☒ No
☐ Effettuerà un minimo di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: 0% ;	☐ Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, presenterà al suo interno una quota minima del(lo) 0% di investimenti sostenibili;
☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;	☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;
☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;	☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;
☐ Effettuerà un minimo di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: 0% ;	☐ con un obiettivo sociale;
	☒ promuove caratteristiche A/S, ma non effettuerà alcun investimento sostenibile .



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

La Gestione Separata “Oscar Premium” (“la Gestione Separata”) promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali, attraverso l’integrazione dei Fattori di sostenibilità (Fattori ESG: Environmental = ambientali, Social = sociali, Governance = governo societario) nel processo e nei criteri di selezione e di gestione degli investimenti, includendo nella propria strategia di investimento, tra gli altri, anche dei criteri volti a selezionare emittenti che mostrano attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di buona governance.

La promozione, tra le altre, di caratteristiche ambientali e sociali avviene anche attraverso gli investimenti in OICR classificati ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Non è designato un indice di riferimento per determinare l’allineamento del prodotto alle caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

- Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?
Con riferimento agli investimenti diretti, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali è presidiata utilizzando score relativi alle performance ESG degli emittenti sottostanti al prodotto, forniti da un provider esterno (“il provider”). Tali indicatori contribuiscono a misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali, evidenziando l’approccio generale degli emittenti in merito ad ambiente, società e governance.

Con riferimento agli investimenti indiretti, il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali è misurato utilizzando la qualificazione SFDR fornita delle rispettive case di gestione, tra quelli che sono caratterizzati quali:

- strumenti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 SFDR ;
- strumenti finanziari con obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 SFDR.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☒ Sì, la Gestione Separata prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, attraverso la rilevazione e il monitoraggio di specifici indicatori che consentono di individuare gli effetti che gli emittenti oggetto di investimento generano sull'ambiente e sulla società (c.d. "indicatori PAI").

Le decisioni relative ai sottostanti oggetto di investimento diretto considerano come effetti negativi sui fattori di sostenibilità:

- per gli investimenti in emittenti societari:
 - Impronta di carbonio (PAI 2);
 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) (PAI 14);
- per gli investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali:

☐ No

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

La Gestione separata adotta una politica d'investimento improntata su criteri generali di prudenza, orientata a perseguire in un'ottica di medio/lungo periodo una redditività stabile, coerente con gli impegni assunti nonché con le ragionevoli aspettative degli assicurati, salvaguardando al contempo l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa, tramite una composizione di portafoglio opportunamente diversificata sotto il profilo della rischiosità e della durata media delle passività.

Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

La selezione e gestione degli investimenti della Gestione Separata è effettuata in coerenza con le "Linee Guida sull'attività di investimento responsabile" ("Linee Guida RI") tempo per tempo vigenti - pubblicate sul sito della Società e soggette a possibili aggiornamenti nel continuo anche in considerazione del mutevole contesto normativo del mercato di riferimento - di seguito rappresentate relativamente agli elementi vincolanti della strategia di investimento adottata per il rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse.

Nel processo di gestione e selezione degli investimenti diretti, tra gli altri, viene preso in considerazione lo score ESG attribuito a ciascun emittente dal provider, a condizione che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance.

In coerenza con le Linee Guida RI tempo per tempo vigenti, all'interno della strategia

d'investimento della Gestione Separata sono integrati i Fattori di sostenibilità tramite l'applicazione dei seguenti criteri:

- Esclusione degli emittenti che non raggiungono una specifica soglia minima di performance ESG in ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance, opportunamente pesata in base alla rilevanza della dimensione. Sono inoltre esclusi gli investimenti diretti in Emittenti che non adottano sufficienti presidi in materia di diritti umani e dei lavoratori, impiego di risorse naturali e contrasto alla corruzione e, quindi, non raggiungono una soglia minima di performance in tali ambiti.
- Esclusione degli emittenti coinvolti in produzione di armi controverse quali munizioni e submunizioni a grappolo, mine antipersona, armi chimiche e armi biologiche; gioco d'azzardo (qualora il fatturato derivante da tale business sia uguale o superiore al 20% del totale); estrazione di carbone, generazione di energia elettrica da carbone termico, attività connesse a sabbie bituminose, gas di scisto e arctic drilling (qualora il fatturato derivante rispettivamente da tali business sia uguale o superiore al 30% del totale, se non dimostrano un posizionamento sufficientemente ambizioso in termini di transizione del business verso un'economia a basse emissioni di carbonio).
- Esclusione degli investimenti in titoli di Stato emessi da Paesi che non raggiungono una specifica soglia minima di performance ESG o in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.
- Monitoraggio e Limitazione, con eventuale dismissione, degli emittenti inclusi nella "Restricted List" del Gruppo Unipol, riportante emittenti non ammissibili ai sensi dei predetti criteri.

Relativamente agli investimenti in OICR, per la promozione delle caratteristiche sociali e ambientali gli OICR sono selezionati tra quelli che, in base alla qualificazione SFDR fornita delle rispettive case di gestione:

- promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- hanno obiettivi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

● **Qual è il tasso minimo prefissato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

Non è definito un tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati.

● **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

La valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti è già compresa nella strategia di investimento del prodotto, che prevede esclusioni agli investimenti in imprese che non rispettano le prassi di buona governance.

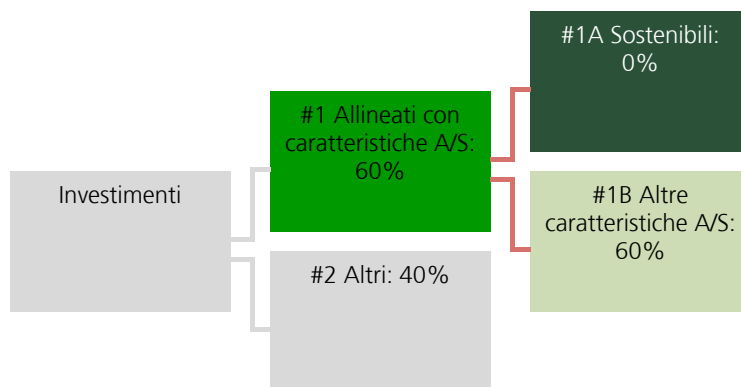
Le prassi di buona governance comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Al 31/10/2025 il 95,8% dei sottostanti complessivi della Gestione Separata soddisfa le caratteristiche ambientali e sociali promosse.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario effettuati per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, ne sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali sociali;
- la sottocategoria **#1B Altri investimenti allineati alle caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.



In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

In merito agli investimenti in strumenti finanziari derivati, utilizzati con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio, si applicano indirettamente gli stessi criteri degli investimenti diretti.



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli investimenti contenuti nella categoria "#2 Altri" sono privi di caratteristiche ambientali e/o sociali, ovvero non dispongono di informazioni su tali caratteristiche. Questi investimenti perseguono prevalentemente l'obiettivo di realizzare un opportuno equilibrio e diversificazione di portafoglio. Per questi investimenti non esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale.

Anche rispetto a tali investimenti si applica il processo di monitoraggio descritto all'interno delle Linee guida RI tempo per tempo vigenti e riportato all'interno dell'informativa sulle caratteristiche ambientali o sociali di cui all'articolo 10 SFDR, disponibile sul sito web della Società, con l'obiettivo di gestire gli eventuali disallineamenti in modo coerente agli impegni assunti.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate all'opzione di investimento sono reperibili sul sito web: www.arcassicura.it

PIANO CASSAFORTE PREMIUM - SPECIALE ARCA

Informativa precontrattuale per contratti di assicurazione sulla vita stipulati a distanza



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA STIPULATI A DISTANZA

“PIANO CASSAFORTE PREMIUM - SPECIALE ARCA”

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione, nel DIP Vita e nel DIP Aggiuntivo Vita.

Impresa che eroga il servizio assicurativo

ARCA VITA S.p.A.

Sede legale e direzione generale: Via del Fante, 21 - 37122 Verona - telefono 045.8192111 –
Sito internet: www.arcassicura.it - Indirizzo di posta elettronica: informa@arcassicura.com – pec:
arcavita@pec.unipol.it

Società facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 18331 del 09/11/1989 (G.U. n. 278 del 28/11/1989)

P. IVA 03740811207 - Codice fiscale – Iscrizione Registro Imprese Verona n. 01947090237 -

Iscritta all'Albo Imprese di assicurazione al n. 1.00082.

Capitale sociale € 208.279.080,00 interamente versati.

Impresa soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni).

Intermediario incaricato dell'offerta

Arca Direct Assicurazioni, Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle Società Capogruppo al n. 046.

Sede legale: Via del Fante, n. 21- 37122 Verona - Codice fiscale: 02306790235 e partita IVA: 0037408112027.

Capitale sociale € 103.300,00 Iscritta al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi n.

A000053696 - Tel.: +39 045/8181910 – Fax: +39 045/8192398 PEC: arcadirectassicurazioni@pec.unipol.it.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto “Piano Cassaforte Premium – Speciale Arca” è una assicurazione in caso di morte a vita intera e a Premio Unico, che riconosce agli aventi diritto il pagamento di un Capitale, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale. Rappresenta una soluzione di investimento che garantisce la sicurezza dei Premi versati in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale e permette di partecipare ai rendimenti della Gestione interna separata denominata “Oscar Premium”.

Tecnica di comunicazione a distanza

Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (il "Regolamento 40"), il Contraente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (il "Codice delle Assicurazioni Private"):

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet, solo laddove il contraente solo laddove siano rispettate le ulteriori condizioni di cui al co. 5 del citato art. 120-quater.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione prescelta in ogni momento. Per "supporto durevole" deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. Ai sensi dell'art. 76 del Regolamento 40, in caso di utilizzo di call center il Contraente ha diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center stesso.

Il presente contratto è anche assoggettato agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (il "Codice del Consumo"), secondo quanto previsto dall'art. 121 - comma 1 lettera f) - del Codice delle Assicurazioni Private.

Tutela del consumatore

Lingua utilizzata (art. 67-septies, lettera g) Codice del Consumo) La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.

Pagamento del premio (art. 67-sexies, lettera f) Codice del Consumo) Il premio assicurativo può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate dall'Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza.

Diritto di recesso (art. 67-duodecies Codice del Consumo)

Il consumatore dispone di un termine di trenta giorni per recedere dal contratto a distanza senza penali e senza dover indicare il motivo, come previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private.

Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dal momento in cui al Cliente è comunicato che il contratto è stato concluso.

La comunicazione di recesso deve essere inviata ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca.

La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente l'importo calcolato come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Conclusione del contratto

Il contratto si conclude nel momento in cui il Contraente riceve la lettera di conferma da Arca Vita S.p.A.

Il Contratto si intende in ogni caso concluso e decorre dalle ore 24:00 della data indicata in proposta come data di decorrenza, alla condizione che il pagamento del premio iniziale sia andato a buon fine.

Riservatezza dei dati

Arca Vita S.p.A. si impegna a mantenere la riservatezza su tutti i dati degli assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte.

Arca Vita S.p.A. si impegna ad utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti contraenti e/o assicurati esclusivamente nel rispetto della legge. Si impegna pertanto a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679.

Arca Vita S.p.A. si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

NORME DI LEGGE RICHIAMATE**REGOLAMENTO IVASS N. 40 del 2 agosto 2018****Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)**

1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell'articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:

- a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
- b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, del Codice. Si applica l'art. 56, comma 1.

2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui all'articolo 56, comma 4, o 68-ter, comma 1.

3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui all'articolo 56, comma 4, o 68-ter, comma 1.

4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all'articolo 121, comma 2, del Codice.

5. I distributori conservano, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 75, comma 1 (Trasmissione della documentazione)

1. I distributori trasmettono al contraente:

- a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
- b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 76 (Utilizzo di call center)

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:

- a) l'impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l'impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell'attività svolta dal call center;
- b) l'intermediario assuma la piena responsabilità dell'operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.

2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center: a) siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV; b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell'impresa di assicurazione e, in caso di call center dell'intermediario, anche il nominativo di quest'ultimo; c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.

3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente: a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center; b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

Art. 120-quater. (Modalità dell'informazione)

1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:

- a) su supporto cartaceo;
- b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- d) a titolo gratuito.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:

- a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4;
- b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.

3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
- b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha

scelto quest'ultimo.

5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:

- a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
- b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
- c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
- d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.

7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

Art. 121. (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

- a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
- b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
- d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
- e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
- f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione.

Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del

Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

CODICE DEL CONSUMO (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

Art. 58. (Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57.

Art. 67-quater. (Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza)

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

- a) il fornitore;
- b) il servizio finanziario;
- c) il contratto a distanza; d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.

3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

Art. 67-quinquies. (Informazioni relative al fornitore)

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

- a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
- b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
- c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
- d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Art. 67-sexies. (Informazioni relative al servizio finanziario)

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:

- a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
- b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
- c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
- e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
- f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
- h) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
- i) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 67-septies. (Informazioni relative al contratto a distanza)

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

- a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
- b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
- c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
- d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
- e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
- f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
- g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 67-duodecies. (Diritto di recesso)

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

- a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
- b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data successiva a quella di cui alla lettera a).

4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

- 1) operazioni di cambio;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) valori mobiliari;
- 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
- 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
- 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
- 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e, 77.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.



Piano Cassaforte Premium - Speciale Arca

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Comprehensive del Glossario

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla
semplificazione dei contratti.**



Presentazione

Il prodotto **Piano Cassaforte Premium - Speciale Arca** è una assicurazione in caso di morte a vita intera e a Premio Unico, che riconosce agli aventi diritto il pagamento di un Capitale, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale.

Rappresenta una soluzione di investimento che garantisce la sicurezza dei Premi pagati, tenuto conto dell'effetto di eventuali riscatti parziali, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, permettendo di partecipare ai rendimenti della Gestione interna separata denominata "Oscar Premium".

Piano Cassaforte Premium - Speciale Arca è riservato ai dipendenti di Arca Vita, Arca Assicurazioni, Arca Sistemi, Arca Inlinea e Arca Direct, nonché ai familiari dei dipendenti, anche se non conviventi, entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti, nonni); al coniuge o convivente more uxorio che non abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi alla stipula del nuovo contratto, riscatti totali o parziali su altra polizza vita di ramo I precedentemente stipulata con Arca Vita.

All'interno delle Condizioni di assicurazione sono presenti dei box di consultazione che indicano alcune precisazioni utili sul Contratto.

Il testo contenuto nel box è comunque un esempio con finalità esplicative e non ha alcun valore contrattuale; è quindi sempre necessario fare riferimento alle disposizioni contrattuali.

INDICE

Presentazione	2
GLOSSARIO	5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	8
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?	8
Art. 1 - Oggetto	8
Art. 2 - Perdita dei requisiti di sottoscrizione	8
Art. 3 - Prestazioni Assicurate	8
Ci sono limiti di copertura?	9
Art. 4 - Limitazioni delle prestazioni	9
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	9
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	9
Art. 6 - Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni	9
Art. 7 - Pagamenti della Compagnia	9
Quando e come devo pagare?	10
Art. 8 - Pagamento dei premi	10
Quando comincia la copertura e quando finisce?	10
Art. 9 - Durata del contratto	10
Art. 10 - Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione	10
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	11
Art. 11 - Revoca della Proposta	11
Art. 12 - Recesso	11
Art. 13 - Risoluzione del contratto	12
Sono previsti riscatti o riduzioni?	12
Art. 14 - Riscatto	12
Quali costi devo sostenere?	13
Art. 15 - Costi sui premi	13
Art. 16 - Costi applicati al rendimento della Gestione separata	13
Art. 17 - Costi di riscatto	13
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	13
Art. 18 - Criteri di adeguamento del capitale assicurato	13
Altre disposizioni applicabili	15
Art. 19 - Beneficiari delle Prestazioni assicurate	15
Art. 20 - Variazioni contrattuali	16
Art. 21 - Cessione, pegno o vincolo	16
Art. 22 - Tasse ed imposte	17
Art. 23 - Foro competente	17
Art. 24 - Lingua e legge applicabile	17
Art. 25 - Verifiche richieste dalla normativa vigente	17
ALLEGATO A Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento	18
Allegato B – Regolamento della gestione interna separata “OSCAR	19

PREMIUM” denominata in Euro

GLOSSARIO

Adeguamento delle prestazioni (o Adeguamento): attribuzione alle prestazioni del Contratto di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità e le modalità stabilite contrattualmente;

Anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

Appendice: è un documento collegato al Contratto per modificarne alcuni aspetti del Regolamento;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via del Fante 21, che è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: è la persona fisica o giuridica che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il Contraente abbia designato a riceverle. Nel presente contratto il Beneficiario è il Contraente di polizza;

Buon fine (del pagamento): nel caso in cui la Polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, si intende per Buon fine (del pagamento) l'avvenuto effettivo addebito del Premio sul conto corrente del Contraente, a seguito dell'invio da parte della Compagnia del flusso di addebito;

Capitale adeguato: con riferimento alla sola Gestione separata "OSCAR PREMIUM" è pari al Capitale iniziale, come risultante dall'applicazione dei criteri di adeguamento previsti dal Contratto, che si determina al maturare dei termini ed al verificarsi degli accadimenti previsti dal Contratto;

Capitale assicurato: è l'entità della Prestazione assicurata;

Capitale iniziale: è l'entità del Premio iniziale diminuito delle Spese di emissione del Contratto e dei caricamenti. Tale Capitale viene investito nella Gestione separata "OSCAR PREMIUM".

Caricamento: sono i Costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul Premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del Contratto. La misura del Caricamento relativa al Contratto è indicata nella Proposta.

Cessazione dell'assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell'assicurazione oggetto del Contratto;

Compagnia (o Impresa di assicurazione o Società): è Arca Vita S.p.A;

Conclusione (o Perfezionamento) del Contratto: è il momento in cui il Contraente, dopo aver sottoscritto la Proposta completa in ogni sua parte, riceve da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta;

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente;

Contraente: è il soggetto che formula la Proposta contrattuale, stipula il Contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il Premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal Contratto di cui non abbia disposto;

Contraenti collegati: ai fini dell'identificazione dei soggetti collegati al contraente tramite rapporti partecipativi si considerano come tali le seguenti tipologie:

1) Rapporto di controllo

Ai sensi dell'art. 2359, primo comma, Codice Civile, sono considerate società/enti controllate/i:

a) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);

b) le società/enti in cui un'altra società/ente dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);^[1]

c) le società/enti che sono sotto influenza dominante di un'altra società/enti in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale).^[2]

2)

Rapporto di collegamento.

Ai sensi dell'art. 2359 comma 3, Codice Civile, sono considerate collegate le società/enti sulle quali un'altra società/ente esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.^[3]

3) Rapporto di parentela

Sono considerati "stretti familiari":

a) il figlio e il coniuge non legalmente separato o il convivente del contraente;

b) i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente;

c) le persone a carico del contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del contraente.

Contratto (o Contratto di assicurazione): è l'accordo tra Contraente e Compagnia con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di uno degli Eventi assicurati;

Costi: sono gli oneri a carico del Contraente, che gravano in misura fissa o variabile sui premi o sulla Gestione interna separata, ivi compresa la riduzione del rendimento ai fini del calcolo del Capitale adeguato;

Data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella Proposta;

Decorrenza del Contratto: è il termine iniziale dal quale la Compagnia sopporta i rischi assicurati, il quale può differire sia dalla Data di decorrenza, sia dal momento della Conclusione del Contratto, in quanto dipendente dal Buon fine del pagamento del Premio;

Diritto di recesso: è il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro il termine indicato nelle condizioni di assicurazione dal momento in cui è informato della Conclusione dello stesso;

Diritto di revoca: è il diritto del Contraente di privare di effetti la Proposta contrattuale fino alla Conclusione del Contratto;

Diritto di riscatto: è il diritto del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, prima del verificarsi d'uno degli eventi assicurati, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto, determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento informativo precontrattuale redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 e del Provvedimento IVASS n. 97/2020, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dall'Investitore-Contraente, integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel KID;

Domicilio Abituale: luogo in cui il Contraente ha stabilmente fissato l'effettiva sede abituale dei propri affari e interessi.

[1]: Il controllo di fatto ricorre allorché il numero delle azioni possedute, pur essendo inferiore a quanto previsto al punto 1. Lett. a), consenta ugualmente di influire in modo determinante sulla formazione delle deliberazioni in assemblea ordinaria, per esempio, a causa del frazionamento del capitale sociale con azionariato diffuso tra il pubblico dei risparmiatori.

[2]: Il controllo contrattuale ricorre allorché l'influenza dominante sussiste a seguito di particolari vincoli contrattuali, a prescindere, quindi, dal possesso da parte delle società controllate di partecipazioni azionarie.

[3]: Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (c.d. "controllo indiretto"): non si computano i voti spettanti per conto di terzi (quali ad es. i voti per delega).

Durata contrattuale (o del Contratto): è il periodo di Copertura Assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata; è compresa tra la Decorrenza del Contratto e la scadenza dello stesso;

Età assicurativa (o Età): è l'Età convenzionale dell'Assicurato determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

Evento assicurato: consiste nel decesso dell'Assicurato, il cui verificarsi fa sorgere il diritto all'esecuzione della Prestazione assicurata;

Gestione separata (o Gestione interna separata): è una specifica gestione patrimoniale appositamente creata dalla Compagnia, che è gestita separatamente rispetto al complesso delle attività di quest'ultima;

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (dal 1° gennaio 2013, all'ISVAP è succeduto per tutti i poteri, funzioni e competenze l'IVASS);

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013;

Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave relative al prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Liquidazione: è il pagamento all'avente diritto della Prestazione assicurata;

Parti: il Contraente e la Compagnia.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di assicurazione;

Premio aggiuntivo: è il Premio unico che nel corso della Durata contrattuale il Contraente corrisponde alla Compagnia ad integrazione dei Premi versati;

Premio unico iniziale: è il Premio unico che il Contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della Conclusione del Contratto;

Premio: è l'importo, eventualmente frazionato, qualora previsto dalle Condizioni di assicurazione, che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia a fronte della Prestazione assicurata, comprensivo delle Spese di emissione o di incasso, dei Caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravino sullo stesso o sul Contratto;

Prestazione assicurata (o Prestazione): è la somma di denaro dovuta dalla Compagnia in esecuzione del Contratto al verificarsi di uno degli Eventi assicurati;

Proposta: è il documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

Spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del Contratto;

Tasso annuo di rendimento finanziario: è il rendimento finanziario relativo ad un anno solare ed espresso in percentuale;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Art. 1 - Oggetto

1.1. Piano Cassaforte Premium - Speciale Arca è un Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera, a Premio unico, con partecipazione agli utili, le cui Prestazioni adeguabili sono collegate al rendimento della Gestione separata denominata "OSCAR PREMIUM".

Il presente Contratto, ai fini della sottoscrizione e della validità della copertura assicurativa, prevede il possesso dei requisiti di seguito elencati da parte del Contraente e dell'Assicurato:

- **il Contraente deve essere una Persona fisica (con residenza e domicilio abituale in Italia);**
- **l'Assicurato coincide con il Contraente, salvo che nella proposta sia indicata una persona diversa dal Contraente. Deve avere un'Età assicurativa compresa tra 18 e 90 anni alla Data di decorrenza del Contratto.**

Il presente Contratto è riservato ai dipendenti di Arca Vita, Arca Assicurazioni, Arca Sistemi, Arca In linea e Arca Direct, nonché ai familiari dei dipendenti, anche se non conviventi, entro il secondo grado e al coniuge o convivente more uxorio che non abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi alla stipula del nuovo contratto, riscatti totali o parziali su altra polizza vita di ramo I precedentemente stipulata con Arca Vita.

Art. 2 - Perdita dei requisiti di sottoscrizione

2.1. Qualora il Contraente trasferisca la propria residenza, il domicilio abituale se persona fisica o la sede legale se persona giuridica in un Paese diverso dall'Italia è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia. Il Contraente rimane responsabile per l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni rese e per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione.

La variazione della residenza o, del domicilio abituale se persona fisica o della sede legale se persona giuridica verso uno stato diverso dall'Italia, rappresenta causa di cessazione del contratto così come definito all' Art. 10 (Conclusioni, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione).

La Compagnia, in tale caso, procederà a mettere a disposizione del Contraente il valore di riscatto totale del contratto determinato al momento in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del trasferimento della residenza o del domicilio abituale se persona fisica o della sede legale se persona giuridica. L'importo liquidato sarà pari al capitale assicurato, che corrisponderà al Capitale adeguato, determinato al momento in cui la Compagnia è venuta a conoscenza del trasferimento, in conformità al seguente Art. 18 (Criteri di adeguamento del capitale assicurato).

La Compagnia procederà successivamente a liquidare l'importo così determinato, previa applicazione delle eventuali penali qualora previste, con le modalità previste dall'Art. 7 (Pagamenti della Compagnia) al ricevimento di tutta la documentazione completa e sottoscritta.

Art. 3 - Prestazioni Assicurate

3.1. Prestazione in caso di decesso: in caso di morte dell'Assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario designato in Proposta o agli eventuali diversi Beneficiari successivamente designati una somma pari al capitale assicurato, che corrisponderà al maggiore tra:

- Premi versati, tenuto conto dell'effetto di eventuali riscatti parziali;
- Capitale adeguato, determinato al momento del decesso dell'Assicurato, in conformità al seguente Art. 18 (Criteri di adeguamento del capitale assicurato).

Come determino il capitale in caso di morte dell'Assicurato?

Esempio 1

Premi versati:

€ 10.000,00

Esempio 1

Capitale adeguato alla data di morte dell'Assicurato:	€ 13.775,00
Capitale in caso di morte dell'Assicurato:	€ 13.775,00

Esempio 2

Premi versati:	€ 10.000,00
Capitale adeguato alla data di morte dell'Assicurato:	€ 9.973,00
Capitale in caso di morte dell'Assicurato:	€ 10.000,00

Ci sono limiti di copertura?

Art. 4 - Limitazioni delle prestazioni

4.1. I rischi assicurati sono coperti qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

5.1. Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

5.2. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia, l'eventuale trasferimento, intervenuto nel corso del Contratto, della residenza o del domicilio abituale se Persona fisica o della sede legale se Persona giuridica, in conformità di quanto previsto all'art. 1 (Oggetto), verso uno Stato diverso dall'Italia, precisandone la data. Arca Vita S.p.A. si riserva di richiedere la documentazione comprovante tale trasferimento. La variazione di residenza o domicilio abituale o sede legale in Stato diverso dall'Italia comporta la cessazione del contratto nel momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza.

Art. 6 - Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni

6.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente l'avente diritto, così come riportato nell'ALLEGATO A - "Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento".

6.2. Richieste motivate di altra documentazione

In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.

Art. 7 - Pagamenti della Compagnia

7.1. I pagamenti dovuti a seguito del decesso dell'Assicurato, o a seguito di una richiesta di riscatto vengono effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa sottoscritta dagli aventi diritto.

7.2. La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto.

7.3. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di Prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutata né aumentata per interessi dopo che si sia verificato l'Evento assicurato.

7.4. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione interna separata "OSCAR PREMIUM",

ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali dalla Gestione separata "OSCAR PREMIUM" per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e il 5% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della Gestione interna separata di riferimento, sul presente Contratto o su altri contratti collegati alla Gestione interna separata "OSCAR PREMIUM" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in tranches di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranche inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni.

Quando e come devo pagare?

Art. 8 - Pagamento dei premi

8.1. Il premio iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un'unica soluzione mediante bonifico sul conto corrente di Arca Direct Assicurazioni SRL, acceso presso BPER Banca, avente le seguenti coordinate IBAN: IT 72 V 05387 11705 000000876759 in misura non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 1.000.000,00.

8.2. Il Contraente, nel corso della durata dell'assicurazione, può corrispondere in aggiunta al Premio iniziale, uno o più Premi aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad € 500,00, il cui pagamento non modifica e, in particolare, non prolunga la durata dell'assicurazione. I Premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti con le medesime modalità di cui al precedente comma 7.1. E' fatto salvo il successivo comma 7.4. **La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi, dandone preventiva comunicazione al Contraente.**

8.3. La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando per iscritto al Contraente la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta comunicazione da parte del Contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione stessa.

8.4. I pagamenti del Contraente alla Compagnia mediante bonifico sono effettuati a rischio del Contraente. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del Premio iniziale non oltre il momento della conclusione del contratto, il Premio iniziale si considera pagato alla data dell'ordine di bonifico del Contraente o dell'eventuale data di accredito a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della Decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla Conclusione del contratto, il Premio iniziale e i Premi aggiuntivi si intendono pagati alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.

8.5. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione interna separata "OSCAR PREMIUM", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può versare, relativamente alla parte di Premio destinata alla Gestione separata, un cumulo premi superiore a € 5.000.000,00 sul presente Contratto o su altri contratti collegati alla gestione interna separata "OSCAR PREMIUM" nell'arco temporale di trenta giorni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 9 - Durata del contratto

9.1. La durata del contratto coincide con la vita intera dell'Assicurato.

Art. 10 - Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione

10.1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta. In questo caso, la Proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza. L'accettazione della Compagnia si presume

conosciuta dal Contraente nel momento in cui la comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del Contraente indicato nella Proposta.

10.2. Il Contratto si intende in ogni caso concluso e decorre dalle ore 24:00 della data indicata in Proposta come Data di decorrenza, alla condizione che il pagamento del Premio versato in un'unica soluzione sia andato a buon fine.

Il mancato pagamento del Premio posticipa la Decorrenza del Contratto e quindi delle Prestazioni assicurate, fino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del Premio alla Compagnia sia andato a Buon fine, di conseguenza la Compagnia non pagherà eventuali sinistri avvenuti prima del pagamento del Premio.

10.3. La Cessazione dell'assicurazione si verifica con il realizzarsi del primo dei seguenti accadimenti:

- ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente nei termini stabiliti dall'Art. 12 (Recesso);
- esercizio del Diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato Buon fine del pagamento del Premio;
- ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente conseguente a modificazioni unilaterali del Contratto ad iniziativa della Compagnia;
- ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto totale nei termini stabiliti dall'Art. 14 (Riscatto);
- decesso dell'Assicurato;
- trasferimento da parte del Contraente della residenza e/o del domicilio abituale se Persona fisica o della sede legale se Persona giuridica in uno Stato diverso dall'Italia;
- ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del Contratto.

10.4. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la documentazione necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio; in mancanza la Compagnia attua l'obbligo di astensione così come disciplinato dalla norma pro tempore vigente.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Art. 11 - Revoca della Proposta

11.1. Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della Conclusione del Contratto.

La comunicazione di revoca può essere sottoscritta presso l'intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la comunicazione di revoca si riferisca.

La Compagnia restituisce le somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca della Proposta.

Cosa succede se revoco la Proposta?

Revocare la Proposta significa bloccare il processo di Conclusione del Contratto, che pertanto non avrà più alcun effetto.

Arca Vita, dal momento in cui riceve la comunicazione della revoca, ha 30 giorni di tempo per restituire al Contraente le somme eventualmente già versate.

Art. 12 - Recesso

12.1. Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato della sua Conclusione.

La richiesta di Recesso può essere sottoscritta presso l'intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il Contratto a cui si riferisce.

La Compagnia restituisce al Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della richiesta di Recesso, la somma corrisposta a titolo di Premio unico anticipato.

L'efficace esercizio del Diritto di recesso libera la Compagnia e il Contraente da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale) oppure dalle ore 24:00 della data della richiesta sottoscritta presso l'intermediario collocatore.

Posso recedere del contratto? Cosa succede in quel caso?

E' possibile recedere dopo la conclusione del Contratto, entro 30 giorni.

Arca Vita, dal momento in cui riceve la comunicazione del Recesso, ha 30 giorni di tempo per restituire al Contraente le somme versate.

A seguito del Recesso il Contratto cessa di avere effetto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

13.1. Il Contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia di un premio unico e non è pertanto prevista la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni?

Art. 14 - Riscatto

14.1. Prima della Cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che sia trascorso almeno un anno intero dalla Decorrenza del Contratto, il Contraente può esercitare il Diritto di riscatto, con apposita richiesta che dev'essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il Contratto a cui la richiesta di riscatto si riferisca.

14.2. In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto, la Compagnia corrisponderà una somma pari al Capitale adeguato, determinato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, in conformità al seguente Art. 18 (Criteri di adeguamento del capitale assicurato).

14.3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, il Contraente può esercitare il Diritto di riscatto parziale con apposita richiesta, comprensiva della indicazione del somma, pari ad una parte del valore di riscatto stesso, di cui si chiede il pagamento. L'esercizio del diritto del riscatto parziale non comporta la cessazione dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del capitale assicurato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive determinazioni dell'importo del capitale adeguato.

L'esercizio del Diritto di riscatto parziale è in ogni caso consentito solamente se:

- l'importo che viene richiesto sia almeno pari ad € 2.500,00;
- il Capitale assicurato residuo sia almeno pari ad € 5.000,00;

La Compagnia pertanto non darà seguito a richieste di riscatto parziale che non rispettino tali condizioni.

14.4. Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della Gestione interna separata "OSCAR PREMIUM", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi), non può effettuare riscatti parziali o totali, relativamente al Capitale assicurato investito in Gestione separata, per un importo superiore al valore pari al minore tra € 10.000.000,00 e il 5% delle riserve matematiche calcolate alla fine dell'ultimo periodo di osservazione della Gestione interna separata di riferimento, sul presente Contratto o su altri contratti collegati alla Gestione interna separata "OSCAR PREMIUM" nell'arco temporale di trenta giorni. Nel caso i suddetti limiti vengano superati, resta facoltà della Compagnia effettuare il rimborso del valore di riscatto in tranches di importo pari (o, nel caso dell'ultima tranche, inferiore), ai limiti riportati ad intervalli di trenta giorni

Come determino il valore di riscatto totale?

Il valore di riscatto totale del Contratto dipende dal periodo di tempo trascorso tra la Decorrenza del Contratto e la data di richiesta del riscatto, ad esempio:

Data di decorrenza del Contratto:	12/10/2024
Premio versato	€ 14.000,00

Esempio 1:

Data di riscatto:	15/12/2025
Capitale adeguato alla data di richiesta di riscatto:	€ 14.553,03
Tempo trascorso in anni interi:	1 anno
Coefficiente di riscatto:	100%
Capitale lordo liquidabile per il riscatto:	€ 14.553,03

Esempio 2:

Data di riscatto:	18/11/2026
Capitale adeguato alla data di richiesta di riscatto:	€ 13.553,03
Tempo trascorso in anni interi:	2 anni
Coefficiente di riscatto:	100%
Capitale lordo liquidabile per il riscatto:	€ 13.553,03

Quali costi devo sostenere?

Art. 15 - Costi sui premi

15.1. Non è prevista l'applicazione di costi sui premi siano essi iniziali o aggiuntivi.

Art. 16 - Costi applicati al rendimento della Gestione separata

16.1. Arca Vita S.p.A. preleva, dal Tasso annuo di rendimento finanziario della Gestione separata "OSCAR PREMIUM", che può avere valore positivo o negativo, la seguente commissione di gestione annua fissa:

Prelievo sul rendimento	Tempistica di applicazione
0,30 punti percentuali	Ogni 31.12

Come determino il costo applicato al rendimento della Gestione separata?

Il costo applicato al rendimento della Gestione separata dipende dal rendimento della stessa, ad esempio:

(a) Tasso annuo di rendimento finanziario di "OSCAR PREMIUM":	3,23%
(b) Commissione di gestione:	0,30%
Misura annua di adeguamento (a) – (b)	2,93%

Art.17 - Costi di riscatto

17.1. Non è prevista l'applicazione di costi per l'esercizio del Diritto di riscatto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Art. 18 - Criteri di adeguamento del capitale assicurato

18.1. Per ciascun anno solare viene determinata la misura annua di adeguamento da attribuire al capitale assicurato. Tale misura, che potrà essere positiva o negativa, è pari all'aliquota di rendimento percentuale annuo netto della Gestione interna separata "OSCAR PREMIUM", relativa a quell'Anno solare, che si ottiene sottraendo la commissione di gestione di cui al precedente Art. 16 (Costi applicati al rendimento della Gestione separata), al valore relativo dell'aliquota percentuale che esprime il tasso

annuo di rendimento finanziario della Gestione interna separata nell'Anno solare di riferimento.

18.2. Il Capitale iniziale e gli eventuali capitali aggiuntivi vengono adeguati, in regime di interesse composto, al 31 dicembre di ogni anno antecedente la cessazione dell'assicurazione nei termini seguenti:

- al primo 31 dicembre successivo alla decorrenza contrattuale, il Capitale iniziale viene adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa a quell'anno solare, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza dell'assicurazione e la prima data di adeguamento. Gli eventuali Capitali aggiuntivi investiti nella Gestione separata vengono adeguati in base alla misura sopra indicata, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del Capitale aggiuntivo di riferimento e la prima data di adeguamento.
- a ciascun 31 dicembre successivo il Capitale adeguato è pari alla somma dei seguenti importi:
il Capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno solare precedente, ulteriormente adeguato in base alla misura annua di adeguamento relativa all'anno solare di riferimento;
gli eventuali capitali aggiuntivi, successivi al 31 dicembre dell'anno solare di decorrenza, adeguati ciascuno in base alla misura annua di adeguamento relativa all'anno solare di riferimento, applicata pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del premio aggiuntivo di pertinenza e la data di adeguamento relativa all'anno solare di riferimento.

Nel caso in cui sia stato esercitato il Diritto di riscatto parziale antecedentemente al 31 dicembre dell'Anno solare di riferimento, il Capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno precedente verrà diminuito del valore di riscatto parziale dovuto a seguito dell'esercizio del Diritto di riscatto parziale attualizzato per un numero di giorni pari alla differenza tra la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto parziale e il 31 dicembre dell'anno precedente, in base ad un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'Anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

18.3. Il Capitale adeguato alla data del decesso dell'assicurato che si verifichi dopo il 31 dicembre del primo Anno solare di Durata dell'assicurazione, nonché il Capitale adeguato alla data di ricevimento da parte della Compagnia di una richiesta di riscatto, si determinano ciascuno sommando i seguenti importi:

- (1) l'importo che si ottiene applicando al Capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno solare precedente al momento dell'adeguamento, pro quota e in regime di interesse composto, per il periodo compreso tra il detto momento e, rispettivamente, la data del decesso dell'assicurato o la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'anno solare precedente al momento della rivalutazione diminuita in valore relativo del:
 - 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
 - 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

- (2) l'importo pari alla somma degli eventuali Capitali aggiuntivi, ciascuno adeguato applicandogli il coefficiente di adeguamento percentuale annuo di cui al precedente punto (1), pro quota per il periodo compreso tra la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza e rispettivamente, la data del decesso dell'Assicurato e la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, nell'ipotesi in cui la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza sia successiva al 31 dicembre antecedente al momento dell'adeguamento;

Nel caso in cui sia stato esercitato il Diritto di riscatto parziale antecedentemente al 31 dicembre dell'Anno solare di riferimento, il Capitale adeguato al 31 dicembre dell'anno precedente verrà diminuito del valore di riscatto parziale dovuto a seguito dell'esercizio del Diritto di riscatto parziale, attualizzato per un numero di giorni pari alla differenza tra la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto parziale e il 31 dicembre dell'anno precedente, in base ad un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'Anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

18.4. Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi entro il 31 dicembre del primo anno solare di durata dell'assicurazione, il capitale adeguato è pari alla somma dei seguenti importi, determinati in regime di interesse composto:

a. l'importo che si ottiene applicando al Capitale iniziale investito nella Gestione separata, *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza dell'assicurazione e la data del decesso, un coefficiente di adeguamento percentuale annuo, pari alla aliquota di rendimento percentuale annuo netto relativa all'Anno solare precedente al momento dell'adeguamento diminuita in valore relativo del:

- 20%, se tale aliquota risulta maggiore o uguale a 2,00%;
- 40%, se tale aliquota risulta minore del 2,00%, ma maggiore o uguale dell'1,00%.

In ogni caso, se l'aliquota di rendimento percentuale netto della Gestione separata è inferiore all'1% tale adeguamento non verrà effettuato.

b. l'importo pari alla somma degli eventuali capitali aggiuntivi investiti nella Gestione separata, ciascuno adeguato applicandogli il coefficiente di adeguamento percentuale annuo di cui al precedente punto (a) *pro quota* per il periodo compreso tra la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza e la data del decesso, nell'ipotesi in cui la decorrenza del Premio aggiuntivo di pertinenza sia successiva alla decorrenza contrattuale ed antecedente alla data del decesso;

Come determino il capitale adeguato al 31 dicembre di ogni anno?

L'adeguamento del capitale al rendimento della Gestione separata dipende dal rendimento della stessa, ad esempio, nell'ipotesi di un capitale iniziale di 15.000,00 €, versato il 01/10/2024 si avranno i seguenti capitali adeguati:

Data	01/10/2024	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
Tasso annuo di rendimento finanziario (*)		3,95%	3,48%	3,80%
Commissione di gestione		0,30%	0,30%	0,30%
Misura annua di adeguamento		3,65%	3,18%	3,50%
Capitale adeguato	15.000,00 €	15.134,30 €	15.615,57 €	16.162,11 €
(*) tassi esemplificativi				

Altre disposizioni applicabili

Art. 19 - Beneficiari delle Prestazioni assicurate

19.1. Il Contraente designa uno o più Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale

designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia e possono essere disposte anche per testamento (art. 1920 del codice civile). Le revoche e le modifiche contenute nel testamento si intendono efficaci esclusivamente quando viene fatto espresso riferimento alla Polizza vita o qualora venga richiamata la somma assicurata con la Polizza sottoscritta con la Compagnia. Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia, pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Nella designazione dei Beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze:

- se non diversamente specificato, le Quote sono uguali tra i Beneficiari;
- nell'impossibilità di identificare il Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato, la prestazione assicurata verrà erogata al Contraente o in mancanza ai suoi eredi.
- il Contraente può designare quale Beneficiario l'intermediario che ha collocato il Contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incide negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto all'Art 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'Evento assicurato, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto del Beneficiario irrevocabile.

Art. 20 - Variazioni contrattuali

20.1. Qualsiasi modifica del Contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle Parti in forma scritta.

20.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il Contratto:

- sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni normative od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al Contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al Contraente le modifiche contrattuali alla prima occasione utile;
- quando ricorra un giustificato motivo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il Contraente. In tale ipotesi la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al Contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il Contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora non sia stato esercitato il Diritto di recesso nei tempi e nei modi previsti le variazioni comunicate produrranno effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 21 - Cessione, pegno o vincolo

21.1. Il Contraente può cedere a terzi il Contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal Contratto costituendo pegni o vincoli.

Il Contraente può chiedere di costituire un pegno o vincolo in favore dell'intermediario che ha collocato il Contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incida negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto all'Art 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari.

Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo

dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto apposita comunicazione in forma scritta da parte del Contraente e ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su Appendice.

Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario irrevocabile nonché, nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del Contratto e dei Diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 22 - Tasse ed imposte

22.1. Tasse ed imposte relative o connesse al Contratto e così anche alle Prestazioni assicurate sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 23 - Foro competente

23.1. Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

Art. 24 - Lingua e legge applicabile

24.1. Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

24.2. Al Contratto si applica la legge italiana.

Art. 25 - Verifiche richieste dalla normativa vigente

25.1. La Compagnia, prima di concludere il Contratto o in corso di Contratto (ad esempio: al momento di procedere alla Liquidazione delle somme dovute) è tenuta ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente (ad esempio: normativa antiriciclaggio, FATCA, CRS e da altre normative di riferimento tempo per tempo vigenti). Pertanto, la Compagnia, anche per il tramite dell'intermediario, potrebbe richiedere la necessaria ed aggiornata documentazione aggiuntiva indispensabile al corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

25.2. A seguito delle attività descritte al punto precedente, si evidenzia che l'operatività relativa al Contratto (ad esempio: Conclusione del contratto, attività di investimento e/o disinvestimento, Recesso, Liquidazione delle somme dovute, etc) potrebbe non rispettare le tempistiche descritte nelle condizioni di assicurazione per le motivazioni di cui al comma 1.

ALLEGATO A

Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento

Documentazione da presentare alla Compagnia - per il tramite del competente Intermediario o direttamente a mezzo lettera raccomandata - in relazione alla causa del pagamento richiesto.

Pagamento della prestazione assicurata in caso di decesso	- richiesta di Liquidazione compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola richiesta completa di tutti i dati identificativi; - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto; - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se il Contraente ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della Polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio; - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).
Pagamento del valore di riscatto (parziale o totale)	- richiesta di riscatto compilata e sottoscritta dal Contraente, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario, nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso; - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del Contraente; - qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo; - assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile; - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio; - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).

Richieste motivate di altra documentazione

In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.

Allegato B – Regolamento della gestione interna separata “OSCAR PREMIUM” denominata in Euro

1. Gestione separata “OSCAR PREMIUM”

Arca Vita S.p.A. (di seguito la “**Società**”) attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta ed indicata nel seguito con il nome “OSCAR PREMIUM”.

Il valore delle attività gestite (di seguito le “**Attività**”) non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione “OSCAR PREMIUM” (di seguito le “**Riserve**”).

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

La gestione separata si rivolge ad un generico segmento di clientela che privilegia un obiettivo di protezione del capitale.

La gestione “OSCAR PREMIUM” è denominata in euro e redatta secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modifiche.

2. Politica di investimento

L'attuazione delle politiche di investimento della gestione separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo, anche tramite la costituzione di un fondo utili per la gestione delle plusvalenze nette realizzate. Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione separata. Le risorse della gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi (“FIA”), Hedge Fund UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischio del portafoglio della gestione stessa. Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli

investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio

La Società per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite del 35%.

3. Determinazione del tasso medio di rendimento

Il tasso medio di rendimento di "OSCAR PREMIUM" relativo a ciascun anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre successivo) è pari al tasso medio di rendimento di "OSCAR PREMIUM" relativo al periodo di osservazione il cui termine (31 ottobre) cada nell'anno solare di riferimento. Il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il tasso medio di rendimento di "OSCAR PREMIUM" si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza dell'esercizio finanziario di certificazione alla giacenza media di "OSCAR PREMIUM" nel corso del detto esercizio finanziario.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "OSCAR PREMIUM", al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle Attività della gestione separata e di quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della gestione "OSCAR PREMIUM" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.

Il risultato finanziario è poi diminuito dell'importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del "fondo utili" che la Società stabilisce di attribuire alla gestione separata nel periodo di osservazione. La quota del "fondo utili" da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione è sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.

Qualora la Società ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura, è consentito rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura.

Tale facoltà rappresenta una deroga alla determinazione del tasso medio di rendimento. Ogni strategia di copertura per la quale la Società intenda avvalersi della deroga descritta è preventivamente valutata dal Consiglio di Amministrazione. Il risultato finanziario in caso di esercizio della deroga è diminuito degli utili e delle perdite su strumenti derivati eventualmente rinviati ad esercizi successivi ed è aumentato degli utili e delle perdite su strumenti derivati realizzati in esercizi precedenti, che vengono attribuiti all'esercizio di riferimento a seguito della chiusura della complessiva operazione di copertura dei rischi effettuata tramite tali strumenti.

Il rendimento della gestione "OSCAR PREMIUM" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre

attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

4. Modifiche al regolamento

La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della gestione "OSCAR PREMIUM" derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente. La Società si riserva di coinvolgere la gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre gestioni separate della Società stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

5. Certificazione della gestione "OSCAR PREMIUM"

La gestione "OSCAR PREMIUM" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.



Piano Cassaforte Premium - Speciale Arca

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti ⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali ⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo ⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza ⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso ⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto ⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol ⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicuratrici, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa ⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.